

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

nella qualità di

Commissario Liquidatore ex U.S.L. BA/1

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000011	15/10/2024

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari – Sez. Lavoro. R.G. n. 1295/2023. Nomina Consulente Tecnico di Parte.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE N.RO 20240000027 DEL 11/10/2024
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 15/10/2024 13:02 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 15/10/2024 13:09 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 15/10/2024 13:31 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 15/10/2024 13:12 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **15/10/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 15/10/2024 13:34
Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Corte d'Appello di Bari – Sez. Lavoro. R.G. n. 1295/2023. Nomina Consulente Tecnico di Parte.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
nella qualità di
COMMISSARIO LIQUIDATORE EX USL BA/1

Vista la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19.03.2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE

- con ricorso depositato in data 27.02.2020, R.G. n. 1412/2020, i ricorrenti, rispettivamente moglie e figli, chiedevano al Tribunale di Trani – Sez. Lavoro la condanna della Gestione Liquidatoria ex USL BA/1, al risarcimento di tutti i danni subiti dal *de cuius* in occasione del lavoro;
- la Gestione Liquidatoria ex USL BA/1, si costituiva in giudizio tramite avvocato interno, eccependo l'infondatezza della domanda e rilevando la mancanza di responsabilità nell'evento;
- con sentenza n. 1616/2023 del 05.10.2023, il G.U. del Tribunale di Trani condannava la Gestione Liquidatoria ex USL BA/1 al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti, oltre la condanna alle spese di lite;
- avverso la suddetta sentenza la Gestione Liquidatoria ex USL BA/1, proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di Bari – Sez. Lavoro, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata; con vittoria di spese di lite; si costituivano gli appellati nel giudizio di appello, avente R.G. n. 1295/2023;
- con ordinanza del 08.10.2024, il Collegio disponeva ed ammetteva CTU medico-legale.

RITENUTO

- l'interesse della ASL BA a partecipare alle operazioni peritali.

DATO ATTO CHE

- il dott. Vincenzo Defilippis, in qualità Direttore dell'U.O.C. Rischio Clinico e Qualità, ha comunicato alla Struttura Legale, a mezzo e-mail del 08.10.2024, il nominativo del Consulente Tecnico di Parte, nella persona della dott.ssa Valeria Bruno, dirigente medico-legale.

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

- di nominare nel giudizio in oggetto, quale Consulente Tecnici di Parte della Gestione Liquidatoria ex USL BA/1, la dott.ssa Valeria Bruno, dirigente medico-legale, in servizio presso l'UOC Rischio Clinico, che nella detta qualità presenzierà le operazioni peritali in premessa indicate, con diritto al rimborso per spese di missione come da Regolamento Aziendale.

Fasc. n. 291/2020.

PROFILI CONTABILI

☐ RILEVANTE, a valere su:

☒ NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione

☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☐ CONTIENE dati personali da NON pubblicare

☒ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

U.O. Rischio clinico e Qualità	
--------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Garzia Silvia	Firmato digitalmente il 11/10/2024 13:42
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	Firmato digitalmente il 11/10/2024 13:45
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	Firmato digitalmente il 11/10/2024 14:56